

TIPOLOGIA DELLE FONTI

*A cura di:
Paola Garro*

TIPOLOGIA DELLE FONTI

Il nuovo testo dell'articolo 121 della Costituzione, quale risultante a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, assegna al Presidente della Giunta regionale, tra le altre, la competenza a promulgare leggi ed emanare regolamenti, mentre non prevede più l'esplicita attribuzione al Consiglio regionale dell'esercizio della potestà regolamentare, limitandosi ad affermare che tale organo esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

L'eliminazione dei regolamenti dal novero degli atti di competenza consiliare ha dato vita ad un acceso dibattito in dottrina, in ordine all'individuazione dell'organo regionale titolare della potestà regolamentare, tra quanti ritenevano che il legislatore costituzionale del 1999 avesse inteso esplicitamente attribuire alla Giunta la competenza ad approvare i regolamenti, e quanti sostenevano, invece, il carattere intenzionalmente neutro della nuova disciplina costituzionale, che rimetteva agli emanandi Statuti regionali l'individuazione, tra Giunta e Consiglio, dell'organo competente all'esercizio della potestà regolamentare.

Si ricorda, per completezza di esposizione, che la tesi favorevole al riconoscimento dell'immediata competenza delle Giunte ad esercitare il potere regolamentare era stata accolta dalla direttiva 200/2900/1.50.1 del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolta ai Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario. In conformità al predetto indirizzo, il Governo aveva rinviato il 22 marzo del 2000 una delibera legislativa della Regione Veneto in cui si prevedeva che fosse il Consiglio ad approvare il regolamento di attuazione delle disposizioni normative, affermandone il contrasto con i principi generali dell'ordinamento in tema di riparto di competenze fra gli organi regionali, principi che attribuiscono alla Giunta l'esercizio delle competenze regolamentari. La tesi opposta è stata sostenuta, in giurisprudenza, dalla III sezione del TAR Lombardia che con la pronuncia n. 868 del 2002 ha deciso, accogliendolo, il ricorso presentato da due consiglieri regionali lombardi per l'annullamento del regolamento con cui la Giunta aveva dato attuazione alla legge Regione Lombardia 23 luglio 1999, n. 14, recante la nuova disciplina del settore del commercio. Per i giudici amministrativi, le modifiche costituzionali costituiscono elementi sicuri solo ai fini di considerare intervenuta l'abolizione della riserva di potestà regolamentare in capo al Consiglio regionale, ma non anche ai fini di affermare automaticamente l'intestazione di tale potestà in capo all'esecutivo regionale.

Intervenendo in materia, la Corte costituzionale ha escluso, come noto, che dall'avvenuta abrogazione della relativa disposizione costituzionale e dalla espressa previsione limitata al solo esercizio della potestà legislativa, discenda automaticamente l'attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale. Nella sentenza n. 313 del 2003, infatti, ha affermato che *“la modifica del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa (.....) con la precisazione che (.....) tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione”*. Per la Corte, quindi, la competenza regolamentare, che all’indomani della legge costituzionale n. 1 del 1999 era stata di fatto (e, a questo punto, possiamo anche dire frettolosamente) attribuita nelle regioni ordinarie alle Giunte, deve invece permanere, nelle more della revisione statutaria, in capo all’organo competente ai sensi del vecchio statuto ancora vigente.

L’esame delle nuove carte statutarie presenta, dunque, un ulteriore elemento di interesse relativo proprio alla scelta operata, in concreto, in ordine alla titolarità del potere regolamentare.

Poche Regioni hanno scelto di conservare la potestà regolamentare in capo al Consiglio, e cioè, Abruzzo, Campania e Marche. Tra queste, la Campania (che ha approvato il testo solo in prima lettura) prevede un meccanismo unico che potremmo definire quasi di *silenzio devolutivo*. L’articolo 59 dello Statuto campano, infatti, fissa per l’approvazione il termine di sessanta giorni, decorsi i quali senza che il Consiglio si sia pronunciato, i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, e successivamente pubblicati. Nelle Marche i regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale, salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l’approvazione alla Giunta; il meccanismo è rovesciato in Piemonte, dove è previsto che nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetti alla Giunta, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio, mentre la Liguria l’ha equamente ripartita tra i due organi, provvedendo la Giunta all’approvazione dei regolamenti di esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari ed il Consiglio all’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato ed a quelli di esecuzione ed attuazione delle leggi statali.

Tra le Regioni che hanno attribuito il potere regolamentare all'esecutivo regionale, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte ed Umbria hanno comunque conservato in capo all'organo consiliare l'esercizio della potestà regolamentare delegata dallo Stato; in Piemonte, Toscana, Liguria, Umbria e Puglia i regolamenti sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente; in Emilia-Romagna il Consiglio (denominato Assemblea legislativa) esprime parere sulla conformità dei regolamenti allo Statuto ed alla legge. Solo per la Giunta regionale pugliese è previsto che, nell'esercizio dell'attività regolamentare, possa avvalersi anche del parere del Consiglio di Stato.

Quanto al procedimento regolamentare, lo Statuto dell'Abruzzo prevede che, laddove ricorrano le condizioni, possa svolgersi anche in Commissione redigente e deliberante, ma torna in aula se lo richiede la Giunta o un sesto dei consiglieri; nelle Marche l'approvazione del regolamento può essere demandata alla commissione competente per materia se a richiederlo è un terzo dei componenti il Consiglio.

In Calabria, Puglia, Piemonte, Umbria e Lazio la Giunta può essere autorizzata con legge all'adozione di regolamenti di delegificazione in materie di competenza esclusiva della Regione e non riservate alla legge regionale.

La Toscana e l'Emilia-Romagna, nelle materie di competenza degli enti locali, attribuiscono carattere cedevole alle fonti normative regionali la cui applicazione permane fino all'entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali.

Nessuna Regione ha previsto atti con forza di legge; anzi, alcune di esse (Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria) escludono espressamente la delega legislativa. Più in generale la Toscana afferma che le competenze del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione né in via d'urgenza, né per delega; mentre l'Emilia-Romagna ed il Piemonte consentono alla Giunta esclusivamente l'adozione in via d'urgenza di atti amministrativi in materie di competenza del Consiglio, chiamato poi a ratificare. Il Piemonte è l'unico che norma anche le conseguenze dell'eventuale mancata ratifica disponendo l'adozione di provvedimenti consiliari tesi a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate.

Lo Statuto della Regione Toscana contiene all'articolo 39 un elenco chiuso delle fonti normative regionali, che sono lo Statuto, le leggi ed i regolamenti; a meno di modifiche statutarie, pertanto, non potranno essere qualificati come tali altri atti adottati dagli organi regionali. Dispone, altresì, per leggi e regolamenti, l'obbligo della motivazione, nei modi previsti dalla legge.

Altro elemento da sottolineare è la previsione, in quasi tutte le Regioni, di testi unici. In alcuni casi si tratta di testi unici meramente ricognitivi e di

riordino, in altri hanno vera e propria natura normativa. Quasi sempre è disciplinato il procedimento per la loro approvazione, con la previsione che modifiche, abrogazioni o deroghe sono possibili solo in forma espressa. La Calabria e l'Umbria richiedono una legge di delega (o di autorizzazione) mentre in Emilia-Romagna il procedimento prende l'avvio da una delibera dell'Assemblea. Tali regioni dispongono, inoltre, che nelle more della redazione dei testi unici, le proposte di modifica delle leggi oggetto del riordino e della semplificazione restano sospese fino all'approvazione del testo unico (Emilia-Romagna) oppure possono essere discusse ed approvate sotto forma di proposta di modifica alla legge di delega o alla delibera consiliare. Assolutamente originale è la previsione, da parte dello Statuto della Regione Umbria, di testi unici contenenti le disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate: in tal modo, il testo unico legislativo è affiancato da un testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione ed entrambi confluiscono in un terzo testo unico di carattere compilativo, che reca l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

Lo Statuto della Regione Piemonte parla di codici di settore o di materia predisposti dalla Giunta regionale su delega del Consiglio e da questo successivamente approvati.

Allo stato attuale, le uniche Regioni a non prevedere testi unici sono la Campania, la Liguria e la Puglia.

Premessi gli elementi più significativi ed innovativi riscontrati negli Statuti approvati almeno in prima lettura, il presente lavoro prosegue con l'esame dei loro contenuti effettuato Regione per Regione.

ABRUZZO

In Abruzzo la potestà regolamentare, cui è dedicata la sezione IV, è attribuita al Consiglio regionale. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta regionale. L'articolo 36 disciplina il procedimento regolamentare: il progetto di regolamento presentato in Consiglio è esaminato, secondo le disposizioni del regolamento consiliare, dalla Commissione e poi dal Consiglio che approva articolo per articolo e con votazione finale, il tutto preceduto dalla discussione sui criteri generali. E' prevista la procedura abbreviata per l'approvazione di proposte di regolamento dichiarate urgenti, nonché il procedimento in Commissione redigente e deliberante, anch'esso espressamente disciplinato. Il Presidente del Consiglio, infatti, sentita la Conferenza dei capigruppo, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento, riservando al Consiglio la sola votazione finale, oppure attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale. Il

procedimento in sede redigente o in sede deliberante si trasforma in procedimento ordinario se a chiederlo è la Giunta o un sesto dei consiglieri. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua trasmissione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salva diversa ed espressa indicazione contenuta nell'atto medesimo.

Sono previsti testi unici, ma non ne è indicata la natura. L'articolo 39 stabilisce che la legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi; sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche solo parzialmente, ma solo in modo espresso.

Si segnala che, in pendenza di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, si è proceduto in data 9 novembre 2004 ad approvare una nuova deliberazione statutaria contenente modifiche agli articoli oggetto di censura governativa (che non coinvolgono comunque le disposizioni sulle fonti) realizzando, in tal modo, la terza "prima lettura" della carta statutaria.

CALABRIA

La competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti è della Giunta, con esclusione dei regolamenti di attuazione e di integrazione adottati dal Consiglio nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato in caso di delega alla Regione della potestà regolamentare (art. 16, comma 2, lett. p) e art. 43, comma 2).

I regolamenti che la Giunta può approvare sono esecutivi, di attuazione e di integrazione, delegati, nonché di organizzazione dell'Amministrazione regionale. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e comunque nel rispetto delle norme procedurali fissate dalla legge statale. I regolamenti delegati sono adottati, nelle materie di competenza esclusiva della Regione non riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, sulla base di una legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, altresì, l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. I regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale, infine, sono adottati secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

I testi unici previsti in Calabria sono finalizzati al riordino della normativa per settori omogenei. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei, con indicazione, in legge, dell'ambito del riordino e

del coordinamento e precisazione dei caratteri e dei criteri direttivi. Sempre la legge, e quindi il Consiglio, individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico, disponendone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore della disciplina di riordino. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria. Nelle more dell'approvazione del testo unico, le proposte di legge di modifica dei provvedimenti oggetto del riordino e del coordinamento possono essere discusse ed approvate solo sotto forma di proposta di modifica alla legge di delega. Le modifiche e le abrogazioni delle disposizioni contenute nei testi unici sono possibili, ma solo in forma espressa, ovvero attraverso previsioni esplicite che devono comunque prevedere anche l'inserimento della nuova norma nel testo unico.

CAMPANIA

In Campania la titolarità del potere regolamentare è attribuita al Consiglio che approva i regolamenti di attuazione delle leggi regionali; di esecuzione ed attuazione in materia di legislazione esclusiva dello Stato, nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione; di attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria e degli accordi internazionali, nonché di disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale. Quest'ultimi sono approvati secondo le disposizioni generali di principio dettate dallo Statuto.

Il Consiglio deve provvedere all'approvazione dei regolamenti entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente. Se, decorso il termine indicato, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, e pubblicati.

Lo Statuto tace sui testi unici.

EMILIA-ROMAGNA

La Giunta approva i regolamenti regionali e disciplina l'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. Quest'ultima previsione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 49, è stata impugnata, insieme ad altre, dal Governo per violazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in quanto avrebbe omesso di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato. Nel respingere i rilievi sollevati, i giudici delle leggi ricordano che *“il riconoscimento del potere delle Regioni di dettare discipline per l'applicazione dei regolamenti comunitari risale all'art. 6, comma 1, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della*

delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nulla di difforme è stato previsto dalla legislazione statale di attuazione del nuovo Titolo V, né appare necessario ribadire l'esistenza dei poteri sostitutivi ora previsti dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003" (Sentenza n. 379 del 2004 - Considerazioni in diritto n. 11).

Potestà regolamentare alla Giunta, dunque, salva la competenza dell'Assemblea per i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali (art. 28, comma 4, lett. n). Il Consiglio, inoltre, esprime parere sulla conformità allo Statuto ed alla legge degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario. In materie di competenza degli enti locali, lo Statuto dell'Emilia-Romagna prevede regolamenti regionali cedevoli, che si applicano fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali. I regolamenti sono emanati, previa deliberazione della Giunta, su proposta degli Assessori competenti, con decreto del Presidente della Giunta che reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico dell'atto. Se lo prevede la legge, la loro adozione può essere preceduta dal parere espresso dalla Consulta di garanzia statutaria.

La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. E' invece possibile per la Giunta, in presenza di presupposti individuati dalla legge, adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.

Al fine di attuare un processo di razionalizzazione, di coordinamento organico e di semplificazione della normativa regionale, l'articolo 54 prevede la redazione di testi unici di coordinamento e riordino della legislazione vigente elencando, in maniera fin troppo dettagliata, i criteri da seguire. L'Assemblea individua, con propria delibera, i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e fissando anche un termine per la conclusione delle operazioni di riordino. L'approvazione dei testi unici, di norma, avviene con procedura redigente. Nelle more dell'approvazione, le proposte di modifica delle disposizioni oggetto del coordinamento o del riordino sono sospese fino all'approvazione del testo unico oppure possono essere discusse ed approvate sotto forma di proposta di modifica alla delibera consiliare.

LAZIO

La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare, salva la competenza del Consiglio per l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di propria legislazione esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

L'articolo 47 indica i tipi di regolamento adottati dalla Giunta, ovvero:

- regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- regolamenti di attuazione ed integrazione di leggi regionali;
- regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto. Trattasi, evidentemente, di regolamenti di delegificazione adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria; eventuali modifiche agli stessi possono essere apportate solo se compatibili con le norme generali regolatrici della materia contenute nella legge regionale di autorizzazione;
- regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale;
- regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ove la legge regionale comunitaria, anziché provvedere a dare diretta
- attuazione alla normativa comunitaria, disponga che sia la Giunta a provvedervi con regolamento.

Sono previste tre tipologie di testi unici: meramente compilativo, legislativo e di riordino normativo.

I testi unici compilativi sono periodicamente predisposti o aggiornati dalla Giunta, previa comunicazione al Consiglio, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee. Ove tale attività perda il carattere di mera compilazione e consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, l'iniziativa della Giunta concernente la predisposizione del testo unico è sottoposta all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso. Trattasi, in quest' ipotesi, di testi unici legislativi e di riordino normativo, che non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico

LIGURIA

La potestà regolamentare è ripartita tra Giunta e Consiglio: l'una approva i regolamenti regionali di esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia da esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali s'intende reso favorevolmente; l'altro provvede

all'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato e a quelli di esecuzione ed attuazione delle leggi statali.

Era prevista, inoltre, la competenza della Giunta in ordine all'approvazione di regolamenti di delegificazione autorizzati dalla legge regionale che determinava le norme generali regolatrici della materia e disponeva l'abrogazione delle norme vigenti dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. Questa disposizione, contenuta nell'articolo 50, comma 3, unitamente a numerose altre, è stata oggetto di censura governativa. In conseguenza di ciò, la Regione ha provveduto ad effettuare due nuove letture della carta statutaria comprensive, tra le altre, anche della modifica del suddetto articolo che presenta, pertanto, tre commi in luogo degli originali quattro, essendo scomparsa, nel nuovo testo, la previsione di regolamenti delegificati adottati dalla Giunta.

Analogamente a quanto segnalato per la Regione Campania, anche in Liguria lo Statuto nulla dice a proposito dei testi unici.

MARCHE

E' il Consiglio che approva i regolamenti regionali, salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.

La potestà regolamentare si esplica nelle materie di legislazione esclusiva regionale, in quelle concorrenti, in quelle delegate dallo Stato nonché per dare attuazione agli atti normativi comunitari. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta, pubblicati nei modi previsti per la legge regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, se non diversamente stabilito dall'atto medesimo.

Sono previsti testi unici di riordino e coordinamento delle norme regionali per settori organici di materie, la cui approvazione spetta al Consiglio. I testi unici, infatti, sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, ma solo in modo espresso. Si rinvia al regolamento interno per eventuale previsione di procedure semplificate per l'esame e l'approvazione di quelle parti dei testi unici che si limitano a riprodurre la normativa esistente o che recano modifiche di mero coordinamento. Tale procedura semplificata è però esclusa per il caso di testi unici che, sempre ai fini di riordino e coordinamento, introducono modifiche non formali e/o innovazioni.

PIEMONTE

Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta, salvo nei casi in cui sia riservata dalla legge al Consiglio che è comunque il solo competente all'esercizio della potestà

regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

L'articolo 27, comma 5, riconosce al Consiglio la facoltà di autorizzare la Giunta all'adozione di regolamenti di delegificazione in materie non riservate alla legge regionale e non oggetto di legislazione concorrente. Anche per quest'ultime, infatti, è esclusa espressamente la delegificazione. La legge di autorizzazione determina le norme generali regolatrice della materia ed individua le disposizioni di legge che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento.

Per l'approvazione da parte della Giunta dei regolamenti di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti comunitari è previsto il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

La potestà legislativa è riservata al Consiglio ed il suo esercizio non è delegabile. E' invece possibile per la Giunta, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare atti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo. Il provvedimento urgente perde in ogni caso la sua efficacia se la ratifica consiliare non interviene entro sessanta giorni dalla sua deliberazione. In tale ipotesi, così come anche nel caso di ratifica con modifiche alla deliberazione della Giunta, il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Si segnala, infine, l'assoluta novità rappresentata dalla previsione di codici. L'articolo 56, comma 2, lett. g), tra le attribuzioni della Giunta prevede la facoltà, su delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia sottoposti successivamente all'approvazione del Consiglio.

PUGLIA

La potestà regolamentare è assegnata alla Giunta. Il Consiglio la esercita limitatamente in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile.

L'elenco dei regolamenti prevede quelli esecutivi, di attuazione, di integrazione, delegati e di delegificazione sottoposti, tutti, al parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere s'intende favorevole. In caso di necessità ed urgenza, la Giunta può adottare il regolamento e successivamente richiedere il parere entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul bollettino ufficiale della Regione. Non è però prevista alcuna conseguenza per il caso in cui non vi provveda.

Per i regolamenti di delegificazione, la legge regionale indica le norme da delegificare ed i principi che la Giunta deve osservare.

TOSCANA

Lo Statuto della Regione Toscana specifica che le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi ed i regolamenti, e dispone per leggi e regolamenti l'obbligo della motivazione, nei modi previsti dalla legge. Esclude, inoltre, che le competenze del Consiglio possano essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.

La potestà regolamentare è assegnata alla Giunta, ad eccezione di quella delegata dallo Stato, che è di competenza del Consiglio. La Giunta esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari da rendersi entro trenta giorni. Scaduto il termine, la Giunta può comunque procedere all'approvazione del regolamento. Leggi e regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo il diverso termine stabilito espressamente dall'atto.

Lo Statuto prevede il carattere cedevole delle fonti normative regionali rispetto ai regolamenti degli enti locali. L'articolo 63, comma 3, infatti, dispone che le fonti normative regionali possano disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali in attesa di una loro autonoma regolamentazione.

Al fine di assicurare certezza del diritto e qualità delle fonti normative regionali, è prevista la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici. I primi sono approvati con legge. Entrambi possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, ma solo in modo espresso. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal Consiglio con un unico voto. Si rinvia, infine, alla legge ed ai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta per le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.

UMBRIA

La potestà regolamentare è della Giunta, con esclusione di quella delegata dallo Stato alla Regione che è esercitata dal Consiglio.

La Giunta emana regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali, previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare competente, nonché regolamenti di delegificazione. Quanto a questi ultimi, il Consiglio può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie e la legge regionale di autorizzazione dispone le norme

generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Sono previsti testi unici legislativi di riordino e semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei predisposti dalla Giunta su autorizzazione del Consiglio. L'ambito del riordino e della semplificazione, i criteri direttivi e gli adempimenti procedurali che la Giunta deve seguire nella redazione dei testi unici sono previsti dalla legge di autorizzazione. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge che è sottoposto all'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Le proposte di modifica delle leggi oggetto del riordino e della semplificazione che siano presentate nel periodo previsto per la redazione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione. Le disposizioni contenute nel testo unico possono essere abrogate solo espressamente; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

Assolutamente originale è la previsione di testi unici delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate. L'articolo 40, comma 5, prevede che nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare. Il tutto nel pieno rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge di autorizzazione.

Si ricorda, infine, che le disposizioni statutarie che prevedono la possibilità per la Giunta, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge – ovvero, rispettivamente, gli articoli 39, comma 2 e 40 - sono state sospettate di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 121 della Costituzione e del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione. Secondo l'Avvocatura dello Stato, le suddette norme, prevedendo il conferimento alla Giunta di una potestà legislativa avrebbero alterato i rapporti tra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La Corte costituzionale ha però respinto tali censure.